



Le proposte di UNICO Agricoltura

per l'esercizio della delega per la riforma

del prelievo contributivo in agricoltura

U.N.I.C.O. – Unione Nazionale Italiana Commercio Ortofrutticolo
Tel. 059 776 777 fax 059 771 442 E-mail: unico.ortofrutta@libero.it
Via Jacopo Barozzi, 10 - 41058 Vignola (Modena)

U.N.I.C.O. – Divisione di Settore Agricoltura
Presidenza Nazionale C/o M.A.B.
Via Quinto Ennio n. 35 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
Tel. 0831/85.99.16 – Fax. 0831/81.01.95 – e-mail info@mabonline.org

Criteri applicativi dell'esercizio della delega per la riforma del prelievo contributivo in agricoltura

Il legislatore della delega ha evidenziato le seguenti peculiarità del settore in cui si interviene:

- a) Unitarietà funzionale del comparto in quanto legato, mediante le operazioni colturali sul terreno, alla cura del territorio. Ancora di più, e questo è l'aspetto più rilevante della delega, il legislatore mediante di essa intende conferire (meglio sarebbe dire: restituire) al prelievo contributivo una funzione di "leva" per indirizzare la politica agricola nel contesto dei più generali obiettivi della politica economica nazionale.
- b) Rilievo delle caratteristiche economiche proprie dell'attività agricola che non possono non ravvisarsi: nella aleatoria (in senso economico: ovvero la remunerazione dei fattori della produzione non è certa in quanto avviene sempre successivamente al loro impiego), nella specializzazione e complessità per cui si integra in una filiera (nel senso che la specializzazione comporta la separazione delle fasi della produzione tra soggetti diversi specializzati) ed avente una rilevante funzione sociale (basti pensare alla problematica dell'abbandono della collina, al governo del territorio).
- c) Superamento delle aree di particolare problematicità che l'ampio contenzioso svoltosi negli ultimi decenni induce ad individuare nella: rigidità dell'imponibile retributivo ai fini del prelievo contributivo; elevatissima elusione ed evasione e condizioni di disuguaglianza determinate anche dalla stessa normativa; farraginosità delle procedure (basti pensare a quelle relative all'applicazione delle riduzioni per il verificarsi di eventi naturali dannosi o a quelle sull'accertamento ai fini contributivi della ettaro coltura di fatto mai applicato). Il superamento deve consistere nel dare certezza al prelievo contributivo con la contestuale eliminazione delle condizioni di evasione ed elusione così che in via generale tutti quelli che intervengono nella filiera agro alimentare siano assoggettati effettivamente alla contribuzione.
- d) Necessità di applicare criteri omogenei a quelli adottati a livello comunitario allo scopo di evitare effetti distortivi sul mercato così che gli oneri indiretti siano ininfluenti rispetto alla formazione dei prezzi ed alla concorrenza del mercato interno dell'Unione Europea. L'omogeneità con gli altri settori produttivi va temperata dal "rispetto delle sue specificità" che nell'ambito dell'economia nazionale deve considerarsi un criterio prevalente.
- e) Necessità della semplificazione e della razionalizzazione degli adempimenti.

Per ottenere quanto richiesto dal Legislatore con la Delega ci si basa sui seguenti,

FONDAMENTI PER UN NUOVO PRELIEVO CONTRIBUTIVO

1. LA PRESUNZIONE LEGALE

Il rilievo della "specificità" del comparto impone di rammentare come proprio il concetto di "catasto" (sulla cui scia le ormai prevalenti teorie tributarie, odiernamente adottate dal legislatore, tendono ad improntare, anche al fine di conseguire la necessaria certezza, il rapporto tributario tra contribuente ed erario; basti pensare all'introduzione degli studi di settore visti proprio come un processo di "catastalizzazione" – Sic! – del reddito) nasce storicamente in funzione della rendita fondiaria e della tassazione dell'attività agricola.

Questo per la ragione che la coltivazione del terreno e le attività connesse essendo legate al fondo e standardizzate secondo la migliore pratica agronomica che l'imprenditore agricolo tende ad attuare per il principio di razionalizzazione dei processi di ottenere il massimo del vantaggio col minimo dei costi, comportano necessariamente l'impiego, accertabile preventivamente secondo condizioni di normalità, di un certo capitale e di una certa forza lavoro, in misura che possono ben stimarsi anche tenendo conto della maggiore o minore specializzazione e meccanizzazione della coltura e della conduzione e, parimenti, può ben stimarsi ed attribuirsi il reddito potenzialmente ritraibile dell'attività. La storia dell'economia agraria e quella della politica tributaria sono piene di tabelle che opportunamente esprimono la quantità ed il valore del capitale, del lavoro e la loro redditività nell'ambito dell'impresa agricola.

Da ciò si determina la possibilità di introdurre una "presunzione legale" senza violare diritti costituzionalmente garantiti in materia di obbligazioni imposte, di libertà economica e di tutela del lavoro, di solidarietà e di uguaglianza.

La presunzione legale in ordine alla imposizione con finalità contributive deriva dalla considerazione che:

- il terreno quando è condotto viene condotto secondo la pratica agraria corrente e con l'impiego di capitale e di lavoro da essa richiesto.

- la produzione ottenuta dal terreno non può che derivare dalla sua conduzione ai fini della quale sono stati impiegati il capitale ed il lavoro richiesti dalla pratica agraria corrente.
- la pratica agraria è elemento della antropizzazione che contribuisce in modo importante a mantenere l'equilibrio ambientale.

A proposito di "presunzioni legali" si deve rammentare che nel settore ve ne sono già due operanti e con successo per fini reddituali e della imposizione delle imposte dirette. Esse sono:

- a) quella della produzione di una certa quantità di reddito tassabile.
- b) quella della imputazione di quel reddito indipendentemente dalla sua percezione secondo la titolarità catastale.

Ai fini del prelievo contributivo non dobbiamo fare altro che introdurre parimenti la previsione altrettanto generale che il possesso di un terreno comporta comunque l'impiego di una certa quantità di lavoro che come si è detto è facilmente determinabile.

Ciò che ci resta da fare, pertanto, è solo determinare il valore di questa quantità. Per fare ciò si deve avviare e portare a termine la rivisitazione degli estimi catastali.

In attesa di ciò la riforma può ben andare avanti con una brevissima fase transitoria in cui possiamo utilizzare quanto l'esperienza della legislazione tributaria ci mette a disposizione e consistente nelle rendite fondiari in vigore.

2. LA UNITARIETA' ED UGUAGLIANZA

Tutti i soggetti che partecipano alla filiera iniziando dalle imprese agricole, passando per i conto terzi e per gli intermediari di mano d'opera, sino a giungere agli enti collettivi (cooperativi e consorzi) conferitari per finire con i commercializzatori devono contribuire in egual misura a finanziare la contribuzione previdenziale in agricoltura. In tal modo non si determinano ingiustificate situazioni discriminanti che interferiscono col mercato e la formazione dei prezzi favorendo alcuni a danno di altri. Ovvero col nuovo regime contributivo si deve evitare che la forma giuridica o la qualificazione previdenziale dell'esercente l'attività agricola o del possessore dei terreni siano motivo per tenere una posizione di privilegio in fatto di prelievo fiscale e contributivo.

Non solo, il discorso va esteso oltre la stessa filiera agro alimentare: la coltivazione dei terreni ha un indubbio effetto positivo di cui godono i soggetti, i quali pur non facendo parte della filiera, sono insediati in aree a prevalente se non totale vocazione agricola. Tutti costoro devono contribuire a finanziare la previdenza agricola. In questo si riconosce alla conduzione dei terreni il contenuto di presidio ambientale per il mantenimento dell'equilibrio tra territorio e presenza umana che è un valore economicamente quantificabile che percepiscono i soggetti di cui sopra i quali, mediante la individuazione di un imponibile che esprime quel valore economico, vengono chiamati a contribuire.

Infine il prelievo contributivo così congegnato quale strumento di politica economica di cui si è accennato sopra produce un primo importante intervento: far assumere la valenza di un "bene di lusso" al possesso di terreni abbandonati e comunque non coltivati. Infatti coloro che versano i terreni in tale situazione, sono comunque assoggettati al prelievo contributivo che, in questo caso, assume una funzione afflittiva a causa del suo permanere anche nel caso di mancata conduzione se non dovuta a ragioni agronomiche. In tal modo si rileva la necessità per la politica economica ed ambientale nazionale che i terreni non siano abbandonati sussistendo una preminenza tra l'utilità sociale del "capitale terreno" e la libertà della proprietà privata di disporre e si formalizza il dato di fatto che un terreno intanto può restare incolto solo ed in quanto il restante ambiente antropizzato viene condotto. Se ciò non fosse anche il singolo terreno finirebbe col perdere definitivamente la sua qualità di essere coltivabile. Insomma la coltivazione dei terreni circostanti rappresenta un valore economico (da assoggettare alla contribuzione) per il terreno incolto poiché contribuisce a mantenerlo potenzialmente coltivabile.

In tal modo si rilancia il contenuto economico del valore del terreno in quanto capitale d'uso dell'impresa agricola.

3. LA FLESSIBILITA' E IMMEDIATEZZA

Nella applicazione, poi, la presunzione legale è temperata con la previsione delle situazioni di fatto che modificano la ordinaria conduzione dei terreni ed influenzano l'esercizio dell'attività agricola (calamità, messa a riposo, ristrutturazioni, attività prevalente svolta dal titolare, e così via) così che il prelievo in modo flessibile si adegua alle condizioni soggettive così che ciascun contribuente possa ritagliarsi un prelievo "vestito su misura" della sua situazione evitando quelle isteresi che sono state la fonte dell'annoso contenzioso "Ex Scau" che con questa riforma si intende mettere definitivamente dietro le spalle guardando avanti alla pagina che con essa finalmente apriamo.

Non solo, il verificarsi di condizioni soggettive specifiche, la loro modificazione ed il verificarsi di condizioni straordinarie che influenzano i valori economici grazie al sistema unificato incidono immediatamente sul prelievo contributivo e senza la tipica farraginosità burocratica e di adempimenti ripetuti che ha contraddistinto sino ad oggi il comparto agricolo.

4. SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE.

Al fine di ottenere la semplificazione e razionalizzazione amministrativa richiesta dalla delega si è proceduto ad unificare (da ciò l'apposizione di "unificata" alla contribuzione che si va a disciplinare) la modalità di assolvimento dell'imposizione (imponibile, dichiarazione e versamento) con quello già in vigore per le imposte erariali. In riferimento alla contribuzione dei lavoratori autonomi ed assimilati si attua anche la delega prevista dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 7 marzo 2003, numero 38 armonizzando la modalità e la forma di prelievo. Nell'ottica della riforma dei servizi amministrativi in agricoltura avviata con l'istituzione della A.G.E.A. si materializza l'anagrafe delle aziende agricole e la carta dell'agricoltore mediante la istituzione del catasto aziendale, quale sezione del catasto terreni e conserva gli ordinamenti colturali delle imprese, che fa fede in tutti i rapporti tra possessore dei terreni e uffici pubblici così da pervenire alla attuazione della denuncia unificata all'anagrafe del S.I.A.N. già previsto dal d.P.R. 1 dicembre 1999, numero 503, anche prevedendo la possibilità che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola assumano la figura di intermediari per l'aggiornamento del registro delle imprese presso il quale, viene previsto, si concentrano tutte le informazioni aziendali in entrata ed in uscita venendo chiamato ad implementare di ufficio le diverse articolazioni della P.A. interessate alle informazioni. Il tutto non solo senza ulteriori adempimenti per il cittadino bensì ottenendo una drastica riduzione di adempimenti da parte delle imprese agricole che non saranno più chiamate a dover ripetere innumerevoli volte la compilazione dell'ordinamento colturale.

Infine, allo scopo di permettere i necessari controlli per prevenire e reprimere comportamenti delittuosi e combattere adeguatamente l'evasione fiscale e contributiva viene utilizzato, dopo che lo abbiamo rivitalizzato attualizzandolo, lo strumento dell'estimo catastale (a modo di studio di settore per il comparto agricolo) partendo e tenendo conto della esperienza degli estimi catastali e del reddito dominicale ed agrario alla luce della riforma tributaria i quali, però, vanno rivisti tenendo conto dello sviluppo e delle esigenze della pratica e dell'economia agricola.¹

Sulla base dei predetti criteri applicativi si è proceduto a formulare la seguente:

Bozza di articolato di esercizio della delega

Indice:

- Art. 1 – Istituzione del contributo unificato agricolo, ambientale e destinazione del gettito.**
- Art. 2 – Soggetti obbligati**
- Art. 3 – Istituzione della sezione aziendale del catasto terreni e tenuta del piano colturale aziendale.**
- Art. 4 – Imponibile.**
- Art. 5 – Aliquote.**
- Art. 6 – Obbligo di dichiarazione e di versamento. Sanzioni.**
- Art. 7 – Condizioni soggettive. Franchigia e deduzioni. Riduzioni per mancata coltivazione e per perdita del prodotto.**
- Art. 8 – Soppressione di obblighi in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori dipendenti. Istituzione del libretto matricolare dei lavoratori della filiera agricola. Obblighi di denuncia all'INAIL.**
- Art. 9 – Aggiornamenti degli estimi catastali dei terreni. Accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e del contributo unificato agricolo ambientale..**
- Art. 10 – Sanzioni. Effetti giuridici per il mancato o il ritardato aggiornamento della sezione aziendale del catasto terreni.**
- Art. 11 – Modifiche e soppressione di norme e norme transitorie.**

¹ Nel contesto della semplificazione allo scopo di rendere unitariamente armonico il prelievo tributario e contributivo in agricoltura in uno con l'avvio della istituzione dello studio di settore per l'agricoltura e della conseguente revisione degli estimi sarebbe opportuno rivedere la modalità di applicazione dell'I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive, introdotta col decreto Legislativo 15 dicembre 1997, numero 446) per il settore agricolo prevedendo un imponibile basato anch'esso sulla rendita catastale di cui agli articoli 27 e 32 del T.U.I.R.).

Art. 1 – Istituzione del contributo unificato agricolo ambientale e destinazione del gettito.

1.1 E' istituito il contributo unificato agricolo ambientale (C.U.A.A.) dovuto all'Erario dai soggetti indicati nel successivo articolo.

1.2 Sono soppressi i contributi dovuti sulle retribuzioni degli operai, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, sia per la quota a carico dei datori di lavoro e sia a carico dei lavoratori, delle imprese agricole, delle imprese che commercializzano e/o trasformano prodotti acquistati in campo sulla pianta o conferiti e dalle imprese esercenti le prestazioni di servizi per conto di terzi in agricoltura, alle seguenti gestioni tenute presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: Fondo pensione lavoratori dipendenti; Disoccupazione, Cassa unica assegni familiari, Cassa integrazione guadagni, Trattamento di fine rapporto, Malattia, Maternità.

1.3 E' altresì soppressa la contribuzione alla Gestione Lavoratori Autonomi dovuta per I.V.S., addizionali I.V.S., Enaoli, TBC, maternità, dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, ivi compresi quelli dovuti dai soci di società di persona o di capitale, dai coadiuvanti e dai componenti il nucleo familiare diretto coltivatore.

1.4 L'intero ammontare del gettito del contributo unificato agricolo ambientale è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che lo imputerà alle rispettive gestioni in proporzione del numero dei soggetti dei titolari e degli operai dipendenti suddividendole per ciascun fondo e cassa in proporzione dell'attuale composizione delle aliquote dei contributi soppressi di cui ai commi precedenti.

Art. 2 – Soggetti obbligati

2.1 Sono obbligati ad assolvere al contributo unificato agricolo ambientale i seguenti soggetti.

1. I titolari dei redditi di cui all'art. 27 e 32 del T.U.I.R. e del reddito di cui alla lettera c, del comma 2 dell'articolo 54 del T.U.I.R.

2. I titolari di reddito di cui all'articolo 36 e di cui al comma 2 dell'articolo 27, del T.U.I.R. di immobili siti in zona classificata, in virtù del presente decreto legislativo, agricola.

3. Il conduttore, la società che procede alla conduzione associata, il comodatario nel caso in cui i terreni siano dati in affitto, anche stagionale, siano condotti in forma associata o siano dati in comodato d'uso.

4. Gli esercenti le prestazioni di servizi per conto di terzi, svolte anche in forma non abituale, con esclusione di quelle rese nell'ambito di professioni intellettuali, sia meccanizzate e sia non meccanizzate, svolte per la coltivazione colturale, per la raccolta, il confezionamento e per la trasformazione dei prodotti agricoli.

5. Gli acquirenti del frutto pendente.

6. Le cooperative, i consorzi di imprese o di cooperative conferitari relativamente alla sola attività di trasformazione anche puramente economica del prodotto agricolo conferito dai soci.

7. Gli operai a tempo determinato ed indeterminato titolari di reddito di cui all'art. 49 del T.U.I.R. dipendenti da imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche e loro consorzi, da cooperative e loro consorzi relativamente alle mansioni svolte per la trasformazione ed il confezionamento del prodotto, mezzadri, coloni e loro familiari, da esercenti l'attività di prestazioni di servizi per conto di terzi nel settore agricolo, zootecnico, forestale, ecc., da aziende commercializzatrici che acquistano il frutto pendente relativamente alle mansioni svolte per la raccolta e confezionamento del prodotto nonché quelli dipendenti da imprese estranee alla filiera agroalimentare la cui attività è sita in zona classificata agricola in virtù del presente decreto legislativo, addetti alla cura e manutenzione dei terreni e delle aree pertinenziali.

Art. 3 – Istituzione della sezione aziendale del catasto terreni e tenuta del piano culturale aziendale.

3.1 Presso il Catasto Terreni è istituita la sezione aziendale contenente i piani culturali in atto delle aziende agricole con l'individuazione secondo il foglio e la particella dei terreni e della colture in atto per ciascuna impresa agricola conduttrice distinte col numero di codice fiscale ed elencate in ordine alfabetico.

3.2 Nella sezione aziendale del catasto i terreni sono classificati: a – condotti; b - non condotti. I terreni condotti sono riordinati in testa all'impresa conduttrice. I terreni non condotti sono quelli non associati ad alcuna impresa esercente l'attività agricola e sono elencati in un'unica sottosezione distinti per comune, foglio e particella.

3.3 La sezione aziendale del Catasto è tenuta a cura del Registro delle Imprese del distretto ove sono ubicati i terreni e può essere aggiornata in via telematica oltre che dai professionisti intermediari abilitati anche dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

3.4 All'atto della denuncia di inizio attività al registro delle imprese della impresa agricola il legale rappresentante deve dichiarare presso il registro delle imprese del distretto provinciale ove si trova la residenza o la sede legale i terreni condotti anche siti in altre province con indicazione per ciascuna particella della coltura in atto e del titolo della conduzione.

3.5 Il registro delle imprese che riceve denunce relative a terreni siti in distretti provinciali diversi da quello di propria competenza devono procedere di ufficio entro quindici giorni dal deposito al proprio ufficio della denuncia all'aggiornamento del catasto della provincia nel cui distretto sono siti i terreni.

3.6 Ogni variazione anche stagionale della conduzione e della coltura, ivi compresi la messa a riposo del terreno secondo la pratica colturale, la mancata coltivazione per ristrutturazione o la perdita della produzione per cause naturali, deve essere dichiarata al registro delle imprese entro tre mesi dal suo verificarsi.

3.7. I terreni che alla data della cessazione dell'impresa agricola sono inseriti nel piano colturale della impresa cessata sono d'ufficio classificati come non condotti.

3.8 Se dalle denunce ricevute per la tenuta del piano colturale aziendale il conservatore del registro delle imprese rileva una coltura in atto diversa da quella annotata in Catasto, deve procedere di ufficio a variazione di coltura in catasto inserendo quella risultante dalla denuncia ricevuta che ha valore di variazione di coltura.

3.9 Le variazioni della intestazione o della consistenza delle particelle, l'introduzione di nuove particelle e la variazione della coltura in atto presentate al Catasto Terreni svolgono piena efficacia anche per la sezione aziendale dello stesso catasto e per il registro delle imprese ove sono depositate di ufficio a condizione, previa verifica da parte del responsabile del catasto terreni, che il soggetto che ha comunicato le predette variazioni sia lo stesso risultante essere titolare del diritto reale dei terreni oggetto della variazione nella sezione aziendale e nel registro delle imprese.

3.10 Le variazioni che comportano un nuovo soggetto intestatario del diritto reale sul terreno devono essere presentate esclusivamente al Catasto Terreni che contestualmente all'aggiornamento della titolarità procederà ad annotare non condotti i terreni nella sezione aziendale.

3.11 Ai fini della pubblicità legale il registro delle imprese deve contenere di ciascuna impresa agricola l'ordinamento colturale sia quello vigente, sia quello storico ad una certa data e sia l'elenco riportante tutte le variazioni per estensione, per coltura, per tipo di conduzione, per mancata coltivazione, per perdita del prodotto, avutesi nel tempo.

Art. 4 – Imponibile

4.1 L'imponibile del contributo unificato agricolo ambientale è determinato come segue.

1. Dalla somma del reddito di cui all'articolo 34 e del 30% del reddito di cui all'articolo 28 ambedue del T.U.I.R. imputata secondo quanto previsto dall'articolo 26 dello stesso Testo Unico, per i titolari di reddito indicati al numero 1 del precedente articolo 2, aumentata dal reddito di impresa delle attività agricole e connesse non rientranti nel reddito agrario quali, tra gli altri, di agriturismo, delle attività di cui all'articolo 78 bis ².

² Il numero di articolo 78bis è riferito alla vecchia numerazione dell'articolo del T.U.I.R. prima della rinumerazione eseguita col decreto legislativo 24 dicembre 2003, numero 350. Tutti gli altri numeri di articolo dello stesso Testo Unico sono quelli aggiornati con la nuova numerazione.

2. Dall'ammontare del canone di locazione per i titolari di reddito di terreni di cui al comma 2 dell'articolo 27 del T.U.I.R. e dal reddito di fabbricato determinato ai sensi dell'articolo 37 del T.U.I.R. imputato secondo quanto previsto dall'articolo 26 del T.U.I.R. per i soggetti indicati al numero 2 del precedente articolo 2.
3. Dall'ammontare del reddito di cui all'articolo 34 del T.U.I.R. imputato secondo quanto previsto dall'articolo 26 del T.U.I.R. per i conduttori agricoli affittuari, associati e comodatari. In tal caso l'imponibile per i soggetti di cui al numero 1 del presente articolo è costituito solo dal 30% del reddito di cui all'articolo 28 del T.U.I.R. imputato secondo quanto previsto dall'articolo 26 del T.U.I.R. e, per la conduzione iniziata e/o cessata nel corso dell'anno dalla somma calcolata in dodicesimi del reddito di cui al predetto articolo 34 per il periodo dell'anno in cui non vi è stata conduzione da parte di terzi.
4. Dai corrispettivi fatturati nell'anno a cui il contributo si riferisce per le prestazioni eseguite in favore di imprese esercenti attività agricole e loro consorzi, di cooperative di trasformazione e commercializzazione e loro consorzi e di acquirenti il frutto pendente dalle imprese esercenti prestazioni di servizi con o senza esercizio di macchine agricole per conto di terzi di cui al numero 4 del precedente articolo 2. I corrispettivi delle prestazioni meccanizzate sono imponibili nella misura del 25%. I corrispettivi delle prestazioni non meccanizzate sono imponibili nella misura del 66%.
5. Dalla differenza tra il fatturato emesso nel corso dell'anno a cui il contributo si riferisce ed il costo di acquisto della produzione sulla pianta fatturata per le imprese acquirenti il frutto pendente. Se l'impresa acquirente trasforma quale materia prima il prodotto l'imponibile è ridotto del 50%.
6. Dalla differenza tra il fatturato dell'anno a cui il contributo si riferisce derivante dalla cessione del prodotto conferito ed il prezzo del conferimento liquidato in favore dei soci cui il fatturato si riferisce, per i soggetti di cui al numero 6 del precedente articolo 2.
7. Dalla somma delle retribuzioni percepite più le indennità di disoccupazione ed assistenziali percepite dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno a cui il contributo si riferisce, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, per i titolari di reddito di lavoro dipendente indicati al numero 7 del precedente articolo 2. Dalla somma prodotto ottenuto dal Valore dell'Apporto Lavorativo diviso per la rendita, relativi ai terreni da essi condotti, moltiplicata la paga del livello C del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura per i mezzadri e coloni e loro familiari impiegati nell'attività di conduzione più le indennità di disoccupazione ed assistenziali percepite dall'I.N.P.S. con esclusione degli assegni per il nucleo familiare.

Art. 5 – Aliquote

5.1 Il contributo unificato agricolo ambientale è dovuto dai soggetti indicati al precedente articolo 2 applicando all'imponibile contraddistinto nel precedente articolo dallo stesso numero progressivo di seguito indicato, dopo aver dedotto la franchigia, le deduzioni e le riduzioni spettanti, le seguenti aliquote:

- Numero 1: 20%;
- Numero 2: 2%;
- Numero 3: 20%;
- Numero 4: 10%;
- Numero 5: 4%;
- Numero 6: 4%;
- Numero 7: 8%.

Art. 6 – Obbligo di dichiarazione e di versamento.

6.1 I soggetti indicati al precedente articolo 2 devono dichiarare annualmente l'imponibile, la franchigia, le deduzioni e le riduzioni nonché la liquidazione del contributo unificato agricolo ambientale e versare il contributo liquidato con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per le imposte sui redditi.

6.2 L'impresa agricola che in quanto socia conferisce la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio resta soggetto agli obblighi di cui al comma precedente.

6.3 Con il decreto ministeriale di approvazione della modulistica fiscale per la prossima dichiarazione annuale dei redditi il “quadro RA - redditi dei terreni”, il “quadro RC – redditi di lavoro dipendente e assimilati” ed il “quadro RL – redditi diversi” vengono modificati come segue. Il “quadro RA” viene suddiviso in due sezioni. Il quadro attualmente in vigore diventa la “Sezione I” a cui è aggiunta la “Sezione II” che segue per la denuncia e la liquidazione del contributo unificato agricolo, ambientale ove inserire analiticamente tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che concorrono alla determinazione. Al “quadro RC” è aggiunta la “Sezione V” ove indicare il reddito lordo di lavoro dipendente ed eseguire il calcolo del contributo unificato agricolo, ambientale dovuto. Alla “Sezione I” dello stesso quadro è aggiunta una colonna ove annotare mediante un segno di croce che trattasi di reddito assoggettato a contributo unificato agricolo ambientale. Al quadro RL viene aggiunto un paragrafo contenente l'imponibile, le deduzioni e la liquidazione del contributo unificato agricolo ambientale per i corrispettivi occasionali derivanti da attività svolte non abitualmente. E' istituito il quadro RCA per l'esposizione dei dati di cui al comma 1 da parte dei soggetti di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente articolo 2. Le società titolari di redditi di terreni devono sempre compilare la sezione II del quadro RA. I quadri relativi alla liquidazione delle imposte, alle compensazioni ed ai versamenti nonché quelli di riepilogo sono integrati e modificati per contenere i dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi ai fini del contributo unificato agricolo ambientale.

6.4 Il contributo unificato agricolo ambientale è:

- onere deducibile integralmente dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute per l'anno a cui il contributo dichiarato si riferisce dai lavoratori dipendenti e da prestatori occasionali.
- costo di esercizio deducibile per competenza dal reddito di impresa dell'anno a cui il contributo dichiarato si riferisce.
- indeducibile sia dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche in dichiarazione dei redditi e sia quale costo dal reddito di esercizio da parte dei soggetti che dichiarano i redditi fondiari ai sensi degli articoli 25, 31 e 34 del T.U.I.R. mediante applicazione delle rendite catastali.

6.5 Il contributo unificato agricolo ambientale deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO di dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 7 – Condizioni soggettive. Franchigia e deduzioni. Riduzioni per mancata coltivazione e per perdita del prodotto. Riparto dell'eccedenza. Assoggettamento dei non condotti.

7.1 La franchigia. I soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 1 che svolgono l'attività agricola in modo professionale ed abituale, anche in forma societaria, ai sensi dei decreti Legislativi 18 maggio 2001, numero 228 e 29 marzo 2004, numero 99, hanno diritto ad una franchigia dell'imponibile del contributo unificato agricolo ambientale nella misura di euro 2.000,00 all'anno. Qualora l'impresa agricola sia condotta con l'apporto di altri soci aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, di coadiuvanti e componenti la famiglia diretto coltivatrice la franchigia si calcola moltiplicando il numero dei soggetti oltre il primo per euro 1.500,00 e sommando euro 2000,00. La franchigia si applica alle seguenti condizioni:

- a) che venga indicata nella dichiarazione dei redditi.
- b) che il titolare, i soci, gli amministratori, i coadiuvanti e i componente la famiglia diretto coltivatrice, coltivatori diretti siano iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro e, se sono imprenditori agricoli professionali, siano iscritti come tali al registro delle imprese.

7.2 Le deduzioni. All'imponibile del contributo di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 4 si deduce l'importo del 10% dell'ammontare del costo delle attrezzature utilizzate nei processi produttivi nell'anno a cui il contributo si riferisce. Tale importo può essere dedotto sino alla concorrenza del doppio del totale del costo storico del bene strumentale. All'imponibile del contributo di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 4 si deduce l'importo del 5% dell'ammontare del costo delle prestazioni di servizi ricevute da terzi nell'anno in cui la prestazione è stata prestata. All'imponibile del dichiarante che svolge l'impresa agricola e che vende il frutto pendente si deduce l'importo del 15% della rendita del reddito agrario dei terreni il cui frutto pendente è stato venduto nell'anno in cui la si è avuta la cessione.

7.3 Le riduzioni. All'imponibile determinato ai sensi del numero 1 e 3 del precedente articolo 4 si applicano le seguenti riduzioni dell'imponibile:

- del 35% nel caso di mancata coltivazione per riposo periodico secondo la tecnica colturale o per ristrutturazione della coltura.
- del 50% nel caso di perdita della produzione per eventi naturali.

7.4 Se la somma della franchigia, delle deduzioni e delle riduzioni previste nei commi precedenti è superiore al totale della rendita imponibile del contributo unificato agricolo ambientale la differenza può essere riportata all'anno successivo ed essere posta in diminuzione dell'imponibile del contributo unificato agricolo ambientale dell'anno stesso.

7.5 Le deduzioni e le riduzioni all'imponibile previste per i soggetti indicati al numero 1 dell'art. 4 si applicano esclusivamente a condizione che i terreni nell'anno a cui il contributo si riferisce siano stati condotti nell'ambito dell'impresa agricola e che tale circostanza risulti dal catasto aziendale.

7.6 I titolari del reddito di cui all'art. 27 del T.U.I.R. relativi a terreni risultanti in catasto alla sezione aziendale non condotti sono assoggettati al contributo unificato agricolo ambientale. In tale ipotesi la rendita da prendere in considerazione quale imponibile ai sensi e per gli effetti del numero 1 dell'articolo 4 è quella della metà della rendita più alta prevista per la zona censuaria in cui è sito il terreno sia in relazione al reddito dominicale e sia in relazione al reddito agrario. Per la determinazione dell'imponibile del contributo unificato agricolo ambientale dei terreni non condotti non si applicano: a) le franchigie, le deduzioni e le riduzioni dell'imponibile; b) la previsione della seconda parte del numero 3 del precedente articolo 4.

Articolo 8 – Soppressione di obblighi in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori dipendenti. Istituzione del libretto matricolare dei lavoratori della filiera agricola. Obblighi di denuncia all'INAIL.

8.1 Il titolare e il socio coltivatore diretto, i mezzadri e i coloni, anche per i loro coadiuvanti e per i componenti la famiglia diretto coltivatrice, sono obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro. Entro 5 giorni dalla data di inizio dell'attività i soggetti di cui al comma precedente il titolare dell'impresa individuale ed il legale rappresentante delle società devono inoltrare denuncia di assicurazione alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro territorialmente competente ove sono ubicati i terreni o ove è ubicato il centro aziendale eletto nella denuncia. Se l'impresa ha terreni in più province nella denuncia di assicurazione deve essere eletto il centro aziendale.

8.2 Sono soppressi i seguenti adempimenti in relazione ai rapporti di lavoro riguardanti i lavoratori di cui al numero 7 del precedente articolo 2:

- Le comunicazioni di assunzione e licenziamento al Centro dell'Impiego da parte del datore di lavoro.
- La denuncia trimestrale all'I.N.P.S. delle giornate effettuate dai lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato.
- La denuncia mensile all'I.N.P.S. delle retribuzioni e di liquidazione dei contributi.
- Il rilascio da parte del datore di lavoro del certificato annuale delle retribuzioni percepite, delle ritenute operate a titolo di acconto nei confronti del lavoratore e dei contributi previdenziali versati in favore del lavoratore.
- L'obbligo del datore di lavoro di eseguire le trattenute della quota dei contributi dovuti all'I.N.P.S. dal lavoratore sulla retribuzione percepita.
- L'obbligo del datore di lavoro di trattenere dalla retribuzione del dipendente le trattenute fiscali e la funzione nei suoi confronti di sostituto di imposta.
- L'obbligo del datore di lavoro di erogare l'assegno per il nucleo familiare e tutti gli adempimenti di richiesta e di certificazione connessi già posti a carico del lavoratore.
- L'obbligo del datore di lavoro di rilasciare al lavoratore la comunicazione del contratto di assunzione.
- L'obbligo del lavoratore di consegnare al datore di lavoro le certificazioni reddituali e la richiesta delle detrazioni fiscali applicabili.
- L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga. E' fatto obbligo al percettore di sottoscrivere la quietanza della retribuzione dopo che il datore di lavoro ha eseguito le annotazioni prescritte nel successivo comma.

- La denuncia aziendale all'I.N.P.S. sia di inizio attività con richiesta del registro di impresa, sezione matricola e paga, sia il registro delle presenze e sia per le variazioni delle colture e sia l'obbligo di tenuta dei registri stessi.

8.3 Ai fini dell'attestazione del rapporto di lavoro, delle retribuzioni erogate e degli elementi di calcolo della retribuzione, in cui sono parte i lavoratori di cui al numero 7 del precedente articolo 2 è istituito il libretto matricolare dei lavoratori della filiera agricola il quale è rilasciato dal Comune di residenza del lavoratore ed è tenuto dal lavoratore stesso anche in costanza di rapporto di lavoro sia a tempo determinato e sia a tempo indeterminato. Prima dell'avvio del rapporto il lavoratore deve esibire il libretto matricolare al datore di lavoro il quale, annotato la data di inizio del rapporto, le mansioni cui il lavoratore sarà adibito, il livello applicato, la durata del rapporto ed il contratto collettivo applicato, lo riconsegna al lavoratore. All'atto del pagamento della retribuzione il lavoratore esibisce il libretto matricolare al datore di lavoro il quale lo aggiorna con l'indicazione della retribuzione erogata, delle giornate pagate e del totale delle ore lavorate. Il lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro esibisce il libretto matricolare al datore di lavoro il quale, oltre l'importo della retribuzione nonché delle indennità e del trattamento di fine rapporto se dovute per legge, pagati al lavoratore, vi annota la data di cessazione, con l'indicazione, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, della causa della cessazione stessa. Durante l'effettuazione dell'orario di lavoro il lavoratore deve portare con sé il libretto matricolare, anche in fotocopia, da esibire su richiesta degli organi ispettivi preposti ai controlli. Entro il 31 marzo di ogni anno il lavoratore deposita alla sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente della sua residenza l'estratto del proprio libretto matricolare relativo all'anno precedente in uno con la domanda per l'erogazione dell'assegno del nucleo familiare e con la domanda delle integrazioni salariali spettanti per legge. L'I.N.P.S. oltre a provvedere all'aggiornamento della posizione previdenziale del lavoratore provvede di ufficio a comunicare al Centro dell'Impiego territorialmente competente la situazione occupazionale del lavoratore relativa all'anno medesimo.

8.4 I lavoratori autonomi indicati al comma 3 del precedente articolo 1 hanno diritto all'erogazione dell'assegno del nucleo familiare secondo le stesse modalità e gli stessi importi previsti dalla vigente normativa per gli operai a tempo determinato agricoli. Per i lavoratori autonomi si assume come periodo di lavoro l'intero anno salvo i casi di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno in cui il periodo di lavoro per la maturazione degli assegni viene determinato in dodicesimi relativamente ai mesi di svolgimento dell'attività. Ai fini dell'iscrizione e cancellazione previdenziale dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli professionali, dei mezzadri e coloni iscritti, di altri coadiutori e dei componenti la famiglia diretto coltivatrice, fa fede la denuncia al registro delle imprese. Annualmente entro il 31 marzo le sedi provinciali I.N.P.S. rilevano di ufficio i dati dell'anno precedente relativi ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali, ai mezzadri e coloni, agli altri coadiutori ed ai familiari componenti la famiglia diretto coltivatrice ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei lavoratori autonomi agricoli.

8.5 Pur avendo perso la funzione di sostituto di imposta relativamente ai dipendenti, mezzadri e coloni e loro familiari di cui al numero 7 del precedente articolo 2 il datore di lavoro è tenuto alla presentazione del modello 770 a cui, oltre i dati già previsti dalla vigente normativa il datore di lavoro deve dichiarare il numero di giornate di lavoro eseguito per ciascun lavoratore della filiera agricola di cui al numero 7 dell'articolo 2.

Articolo 9 – Aggiornamenti degli estimi catastali dei terreni. Accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e del contributo unificato agricolo ambientale.

9.1 Anche agli effetti del comma 3 dell'articolo 28 del T.U.I.R. il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali e col Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, osservando oltre le procedure indicate nel predetto comma 3, anche le procedure di coinvolgimento dei soggetti interessati previste per la istituzione e redazione degli studi di settore di cui all'articolo 62 bis del decreto Legge 30 agosto 1993, numero 331 convertito in Legge 29 ottobre 1993, numero 427, procede all'aggiornamento e revisione delle tariffe d'estimo dei terreni secondo i seguenti criteri:

- osservare gli articoli 32 e 34 del T.U.I.R. alla luce delle modifiche e degli sviluppi tecnici, agronomici e produttivi anche di filiera avutisi nello svolgimento dell'impresa agricola tenuto conto dell'odierna prevalenza della funzione di capitale di esercizio del bene terreno rispetto a quella di capitale di investimento;
- istituire la codificazione delle attività agricole e connesse;

- distinguere le tipologie di coltivazione del terreno sulla base del contenuto tecnologico dell'impresa secondo i seguenti parametri: intensività; meccanizzazione; uso di impianti fissi e mobili;
- introdurre e determinare per ciascun tipo di coltura la quantità di apporto lavorativo per ogni fase produttiva anche di quelle di trasformazione, confezionamento e commercializzazione nonché di quelle connesse e complementari, espressa in unità di misura di tempo per estensione della coltura;
- introdurre il valore dell'apporto di lavoro (V.A.L.) che è ottenuto individuando la quota del reddito indicato al comma 1 dell'articolo 34 del T.U.I.R. riferita all'apporto di lavoro e dividendola per la quantità di apporto lavorativo;
- tenere conto della specificità delle zone collinari, montane e di quelle già dichiarate svantaggiate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, numero 146.

9.2 I soggetti di cui al numero 1 e 3 del precedente articolo 2 che denunciano un reddito di impresa inferiore a quello determinato ai sensi degli articoli 27 e 32 del T.U.I.R. sono soggetti ad accertamento. L'accertamento del reddito di impresa viene eseguito con le stesse modalità già previste per l'accertamento analitico induttivo con la applicazione degli studi di settore già in vigore per le attività degli altri settori economici.

9.3 L'accertamento del contributo unificato agricolo ambientale è eseguito calcolando il Valore dell'Apporto di Lavoro totale dell'anno per cui vi è accertamento tenendo conto del numero delle giornate svolte dai dipendenti, mezzadri e coloni e loro familiari indicate nella denuncia dell'impresa agricola col modello 770 a cui vanno sommate quelle imputabili al titolare, coltivatore diretto o imprenditore professionale, ai coadiuvanti, ai componenti la famiglia diretto coltivatrice, a cui vanno aggiunte quelle eventualmente accertate dagli uffici ispettivi fiscali, previdenziali, assicurativi e del lavoro o dalla somma delle giornate denunciate con la propria dichiarazione dei redditi modello Unico dai dipendenti dell'impresa tenuto conto che in caso di difformità delle giornate denunciate nella dichiarazione del lavoratore con quelle nella dichiarazione del datore di lavoro, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di dare la prova contraria, sono da prendere in considerazione quelle dichiarate dal lavoratore. Il Valore dell'Apporto di Lavoro come sopra calcolato viene confrontato con il Valore dell'Apporto di Lavoro risultante dalla dichiarazione del contributo unificato agricolo ambientale senza tenere conto della franchigia ma tenendo conto delle deduzioni e delle riduzioni applicate dal contribuente che diminuiscono per pari importo di quanto dedotto e ridotto la misura del valore stesso. Qualora l'importo del valore di apporto di lavoro accertato sia superiore all'importo risultante dalla dichiarazione del contribuente si procede ad accertamento del contributo unificato agricolo ambientale che viene liquidato nella misura della differenza del valore predetto.

Articolo 10 – Sanzioni. Effetti giuridici della omissione e del ritardo nell'aggiornamento della sezione aziendale del catasto terreni.

10.1 Ai fini delle domande di aiuto della P.A.C., dell'erogazione del carburante agevolato a cura degli Uffici di Motorizzazione Agricola, della richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi quelli per il ristoro di danni da eventi naturali dannosi, ai fini delle richieste di autorizzazioni igienico sanitarie, urbanistiche e per l'esercizio di attività economiche, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in materia di reddito dei terreni e di contributo unificato agricolo ambientale fa fede esclusivamente il piano colturale dell'impresa risultante nella sezione aziendale del catasto di cui all'articolo 3 del presente decreto.

10.2 Gli uffici statali, gli enti locali, gli enti pubblici economici e i concessionari di servizi pubblici non possono, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, richiedere al cittadino di certificare o di comunicare i dati riguardanti il catasto terreni e il piano colturale aziendale dovendo assumere le relative informazioni di ufficio o direttamente presso il catasto terreni o presso il registro delle imprese. Il cittadino può essere chiamato esclusivamente ad autocertificare secondo quanto previsto dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 lo stato di vigenza della situazione giuridica e colturale della propria impresa agricola. Il funzionario responsabile del procedimento che viola il presente comma è perseguito ai sensi dell'articolo 74 del predetto decreto.

10.3 Le dichiarazioni, le autocertificazioni, le richieste e le comunicazioni inoltrate agli uffici pubblici anche attraverso intermediari per le procedure di cui al comma precedente difformi dalle risultanze catastali o difformi dalla effettiva situazione colturale dell'impresa agricola sono nulle e producono la perdita e/o revoca di agevolazioni, dei contributi e dei finanziamenti pubblici, delle relative autorizzazioni o licenze qualora senza la

difformità il procedimento amministrativo non avrebbe avuto buon fine. Inoltre la suddetta difformità è punita con la sanzione amministrativa determinata nella misura della rendita agraria relativa ai terreni per i quali è stata accertata la difformità oltre alla revoca, con restituzione di quanto già ottenuto, delle agevolazioni, dei contributi e dei finanziamenti. Si applica l'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445.

10.4 Il deposito delle iscrizioni, delle variazioni e delle cessazioni di imprese nonché delle variazioni di coltura, della consistenza, della intestazione, della mancata coltivazione, della perdita di produzione e di qualsivoglia altro fatto comportante modifiche alla sezione aziendale del catasto terreni, al registro delle imprese o al catasto oltre il termine previsto dal comma 6 del precedente articolo 3 e del comma 1 del seguente articolo 11 comporta l'irrogazione a carico del soggetto obbligato al deposito della sanzione amministrativa di euro 200,00. Se non è previsto un termine per il deposito si deve intendere il 31 marzo dell'anno successivo a quando si è verificato il fatto denunciato. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria le denunce al registro delle imprese di cui sopra non hanno efficacia dalla data di decorrenza indicata in denuncia ma dalla data del deposito se depositate oltre il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.

10.5 Agli effetti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo non può essere data la prova contraria di quanto risulta in catasto.

10.6 Il soggetto iscritto al catasto terreni quale titolare del diritto reale è comunque obbligato in solido col conduttore al pagamento del contributo unificato agricolo ambientale se l'affitto, la conduzione associata ed il comodato non sono stati denunciati al registro delle imprese con l'indicazione del nominativo del conduttore, gli estremi del contratto o dell'atto e la loro decorrenza.

10.7 Fatto salvo l'irrogazione di sanzioni previste da altre norme, nel caso di omessa o infedele dichiarazione annuale di sostituto di imposta di cui al modello 770 per i lavoratori indicati al numero 7 del precedente articolo 2 a carico del datore di lavoro si applica la sanzione pecuniaria di euro 200,00 per ogni nominativo i cui dati siano omessi o errati. Si applica la sanzione minima di euro 500,00. L'errore non è sanzionabile se il contenuto non incide sull'individuazione del soggetto percettore, sull'ammontare percepito e sul numero delle giornate di lavoro svolte.

10.8 Nel caso di accertamento di maggior valore di contributo unificato agricolo ambientale in applicazione del comma 4 del precedente articolo 9 e nel caso di omessa o infedele dichiarazione, anche con riguardo all'importo della franchigia, delle deduzioni e delle riduzioni applicate e spettanti in misura inferiore, di errore materiale di calcolo e liquidazione e nel caso di omesso o ritardato versamento, del contributo unificato agricolo ambientale si applicano le sanzioni nelle misure e con le stesse modalità previste per le medesime violazioni in materia di imposte dirette. Per i termini della prescrizione del potere impositivo, di rettifica e di accertamento, nonché per quelli decadenziali, compreso quello della formazione e della esecutività del ruolo, in materia di contributo unificato agricolo ambientale si applicano le stesse norme vigenti in materia di imposte dirette.

10.9 Le franchigie, le deduzioni e le riduzioni non dichiarate e non richieste in dichiarazione non sono applicabili e non possono essere riconosciute di ufficio ma possono essere riconosciute con dichiarazione di ravvedimento operoso secondo le stesse regole previste in materia di dichiarazione annuale delle imposte dirette a condizione che prima del ravvedimento non sia iniziato un accesso ispettivo o un procedimento di accertamento.

10.10 Gli uffici ispettivi del lavoro, gli uffici di vigilanza ed ispettivi dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., la Guardia di Finanza e gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate procedono agli accertamenti anche recandosi sui terreni e negli opifici aziendali e rilevando le dichiarazioni delle persone presenti durante l'ispezione, in materia di contributo unificato agricolo ambientale nei confronti delle imprese agricole e procedono all'invio all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla residenza dell'impresa individuale e alla sede legale della società del processo verbale di accesso ispettivo con allegato il prospetto analitico degli esiti dell'accertamento.

10.11 La omessa esibizione su richiesta degli uffici preposti ai controlli ed accertamenti dell'inventario previsto dal comma 2 del successivo articolo 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 100,00 oltre alla perdita delle deduzioni richieste in dichiarazione in virtù del comma 2 del precedente articolo 7.

Art. 11 – Modifiche e soppressione di norme e norme transitorie.

11.1 Il D.P.R. 22.12.1986, numero 917, Testo Unico delle Imposte Dirette viene integrato e modificato come segue. La denuncia delle comunicazioni indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 e al comma 2 dell'articolo 31 nonché la trasmissione a cura dell'ufficio tecnico erariale delle corografie relative alle zone delimitate di cui al comma 3 dell'articolo 31, tutti e tre del T.U.I.R. vanno presentate al registro delle imprese competente per territorio ove insistono i terreni a cui la denuncia si riferisce. Il comma 2 dell'articolo 30 del T.U.I.R. è sostituito dal testo che segue: "Le variazioni devono essere denunciate entro tre mesi dal momento in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 e 2 dell'articolo 29. Se la denuncia è presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quella in cui è avvenuta la variazione essa ha effetto dalla data in cui il fatto si è verificato; se la denuncia viene presentata dopo la variazione ha effetto dalla data della presentazione". Il comma 3 dell'articolo 30 del T.U.I.R. è soppresso. La condizione di non coltivazione prevista dal comma 1 dell'articolo 31 del T.U.I.R. deve essere comunicata al registro delle imprese entro tre mesi dall'inizio della annata agraria o di quella che sarebbe stata la data di avvio della coltivazione se si fosse posta in essere quella dell'anno precedente. Al comma 3 dell'articolo 31 del T.U.I.R. sono sopprese le parole: "indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse". Il registro delle imprese una volta ricevuta la corografia dall'ufficio tecnico erariale provvede di ufficio ad aggiornare la sezione aziendale del catasto terreni annotando a margine delle particelle interessate l'evento dannoso con indicazione della data e del tipo.

11.2 Nell'anno di prima applicazione del contributo unificato agricolo ambientale e nel termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi l'impresa agricola procederà ad inventariare l'attrezzatura in suo possesso anche se non utilizzata attribuendo il valore di mercato corrente. L'inventario debitamente sottoscritto sarà conservato dal dichiarante.

11.3 L'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, è abrogato.³

11.4 Con apposito decreto il Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali provvederà ad approvare il modello del libretto matricolare del lavoratore della filiera agricola a cui i Comuni dovranno attenersi per il suo rilascio ai lavoratori.

11.5 Senza alcuna efficacia ai fini urbanistici ed ai fini di altri tributi i Comuni procedono entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo a individuare l'area del proprio territorio comunale classificata ai fini del presente decreto "agricola" mediante il deposito al catasto della corografia del territorio in cui essa viene evidenziata con allegata legenda che riporta i fogli di mappa che vi rientrano. L'area è definitivamente individuata dopo aver realizzato nel predetto termine una procedura di ascolto con evidenza pubblica della proposta dell'Amministrazione Comunale dando facoltà ai cittadini di inoltrare entro un certo termine prefissato rettifica della stessa o altra proposta.

11.6 L'acronimo T.U.I.R. utilizzato nel corpo del presente decreto legislativo è riferito al testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, "Testo Unico delle Imposte Dirette" e successive modificazioni ed integrazioni.

11.7 Sino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo previste nel precedente articolo 9 ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 dello stesso articolo si applicano le tabelle approvate per effetto del comma 15 dell'articolo 9-quinques del decreto Legge 1 ottobre 1996, numero 510, convertito in Legge 28 novembre 1996, numero 608, ed il valore dell'apporto di lavoro (V.A.L.) si ottiene dividendo il reddito agrario vigente per il numero di giornate risultanti dalle predette tabelle.

11.8 I commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto Legge 3 febbraio 1970, numero 7, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 1970, numero 83 ed il comma 15 dell'articolo 9-quinques del decreto Legge 1 ottobre 1996,

³ Trattasi della norma che ha sostituito l'art. 5 della legge 14.2.1992, numero 185. Con lo stesso decreto legislativo la legge 185/92 è stata abrogata.

numero 510, convertito in Legge 28 novembre 1996, numero 608, fatta salva la previsione del comma precedente, sono abrogati.

11.9 Salvi gli articoli 9, 11 e 12 tutto il decreto legislativo 11 agosto 1993, numero 375 è abrogato. E' altresì soppressa la commissione centrale dello SCAU di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75. Il decreto legislativo 16 aprile 1997, numero 146 è abrogato.

11.10 Le retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, numero 488 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse. Ai fini pensionistici, delle prestazioni temporanee a carico dell'I.N.P.S. e delle indennità temporanee e permanenti per infortunio e malattia professionale, si tiene conto dell'importo più elevato tra il salario contrattuale applicato e il salario medio convenzionale di cui alla prima parte dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, numero 146.

11.11 Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento, contro i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione, contro il provvedimento che dispone la cancellazione del soggetto già iscritto e contro il provvedimento che rigetta la denuncia di iscrizione o dispone la cancellazione all'I.N.A.I.L. dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci, coadiuvanti e componenti la famiglia diretto coltivatrice, adottati dal registro delle imprese, dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., dall'Ufficio Ispettivo del Lavoro, dall'Agenzia delle Entrate, l'interessato può proporre ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, al Tribunale – sezione Lavoro della cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato. Il ricorso, a pena di nullità, deve essere notificato oltre che all'ufficio che ha emesso il provvedimento anche all'I.N.P.S. la quale è controparte necessaria.

11.12 Tutte le norme in contrasto col presente decreto legislativo si intendono abrogate.

Il Presidente di UNICO Agricoltura
(Rag. Antonio De Franco)

